

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4209

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(MARONI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MORATTI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)

—

Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria

Presentato il 25 luglio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le attività di vigilanza privata, delle investigazioni private, di ricerca o raccolta di informazioni e del recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, sono tutte attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La vetustà di tali disposizioni, ma soprattutto l'espansione dinamica di una società in continua evoluzione, da tempo consigliavano una revisione normativa di settore, che tenesse soprattutto conto della contestuale evoluzione del concetto di sicurezza, che attualmente non è solamente ancorata alle attività istituzionali di prevenzione e repressione di polizia, ma che diviene per così dire « sicurezza partecipata », nella consapevolezza che il patrimonio sicurezza appartiene a tutti i cittadini ed è quindi connaturale che tutti debbano in qualche modo offrire il loro contributo. Di qui la necessità di elaborare un progetto di sicurezza globale che distingua tra una « sicurezza primaria » che è e rimane affidata alle varie forze di polizia e fa capo alle autorità di pubblica sicurezza (nazionale e provinciali) ed una « sicurezza secondaria, o sussidiaria », che consenta di demandare ai privati quelle attività che non presuppongono l'esercizio dei poteri coercitivi che le vigenti leggi attribuiscono esclusivamente alle forze di polizia.

Questi sono stati i principi ispiratori che hanno indotto il Ministro dell'interno ad istituire, il 23 aprile 2002, un Gruppo tecnico di lavoro con l'incarico di predisporre il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

Il disegno di legge si compone di sei capi:

il primo, che enumera le attività di sicurezza affidate all'esercizio professionale privato (vigilanza, custodia, investigazioni e ricerche, recupero crediti, eccetera) e detta le norme generali e comuni che inquadrano, con forti caratteri di omogeneità, i tratti essenziali della disciplina autorizzatoria e dei controlli;

il secondo, che tratta specificamente degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate;

il terzo, che tratta delle imprese fornitrici di servizi di custodia e dei custodi, confermando alcune recenti « liberalizzazioni » del settore;

il quarto, dedicato agli istituti di investigazione e ricerca ed agli investigatori privati, incrociando la relativa disciplina con due temi di particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa penale (per le cosiddette « indagini difensive ») e quella concernente il trattamento dei dati personali (tutela della *privacy*);

il quinto, dedicato alle agenzie ed agli agenti per il recupero crediti, cui già si è accennato, per i quali pure emergono profili di tutela della *privacy*;

il sesto, infine, riguardante disposizioni diverse e finali: le sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le abrogazioni.

Gli obiettivi che il presente disegno di legge mira a raggiungere possono così riassumersi:

sviluppo delle attività di sicurezza esperibili da soggetti privati, in un più ampio contesto di sicurezza generale coor-

dinato e controllato dal Ministero dell'interno e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza;

crescita strutturale e funzionale degli istituti di vigilanza, anche al fine di meglio corrispondere alle esigenze dell'utenza;

valorizzazione e implementazione delle professionalità di settore;

calibrata apertura all'Europa, compatibilmente con i tratti pubblicistici dei compiti delle guardie giurate e con le esigenze di controllo pubblico su attività particolarmente delicate per i profili di ordine e sicurezza pubblica;

introduzione di meccanismi atti a favorire un miglioramento dei servizi e la riduzione dei costi, anche attraverso esenzioni o incentivi fiscali;

adeguamento del sistema dei controlli.

Passando ad esaminare il provvedimento in dettaglio, si osserva che con l'articolo 1 vengono innanzitutto definite in generale le attività di sicurezza sussidiaria, conferendo ai soggetti privati operanti in tale settore margini di intervento assai più ampi di quelli che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, attualmente rimette agli istituti di vigilanza. Pur integrando l'elenco delle attività già note con altre riguardanti settori di sicurezza decisamente innovativi, quali la sicurezza delle reti informatiche e di telecomunicazione, è rimasto l'intento, conforme agli indirizzi generali sopra evidenziati, di realizzare una impalcatura generale delle attività di sicurezza esercitabili dai privati, sotto diretto e puntuale controllo pubblico, suscettibile, tuttavia, di espansione con strumenti amministrativi e regolamentari appropriati.

Per molte delle attività prese in considerazione (vigilanza, trasporto e scorta valori, gestione di sistemi complessi di sicurezza aziendale, servizi sui mezzi di trasporto, eccetera) la nozione di « sicurezza secondaria », in un primo tempo prescelta per le attività disciplinate dal disegno di legge, merita di essere inquadrata ad un livello di

maggiore integrazione con il « sistema sicurezza » cui attende l'Amministrazione dell'interno e si è ritenuto quindi di proporre la formula definitoria « sicurezza sussidiaria », come quella in grado di esprimere meglio il senso ed il perché di una legge statutale in materia.

In tale contesto si inserisce il comma 5 dell'articolo 1 che rimette alla decretazione interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza esercitabili da soggetti privati, consentendo, ad esempio, di estendere l'azione di operatori privati ai controlli di sicurezza agli accessi, anche attraverso l'identificazione personale degli interessati (ad esempio negli stadi), di implementare i servizi svolti ad integrazione dei sistemi di prevenzione e di sicurezza assicurati dalle Forze di polizia dello Stato (come già ora avviene in ambito aeroportuale). La lettera c) dello stesso comma contempla poi i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi alle attività di trattenimento e di spettacolo lascia ampio spazio ad una disciplina regolamentare delle attività di *security* attualmente svolte fuori da ogni controllo (ad esempio gli accompagnatori « antifans » degli artisti più in voga), al fine di ricondurre tali attività ad un sistema definito ed applicabile, dal quale siano comunque esclusi l'uso di armi o altri strumenti di coazione fisica o l'espletamento di attività che la legge riserva a soggetti in possesso di qualifiche pubblicistiche.

L'articolo 2 riguarda la « disciplina generale delle autorizzazioni » contemplate dal disegno di legge ed al comma 1 viene posta una preclusione significativa, peraltro presente nell'ordinamento attuale e coerente con il sistema dei pubblici poteri, che tali autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importino l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni della libertà personale.

I commi successivi riguardano i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni. Particolare attenzione viene riservata ai requisiti soggettivi, che devono essere posseduti, oltre che dagli intestatari delle autorizzazioni (titolare dell'istituto organizzato in forma individuale o legale rap-

presentante per le società), anche dall'istitutore, dal direttore tecnico e dagli altri soggetti che possono in qualsiasi modo determinare le scelte e gli indirizzi, nonché a quelli organizzativi ed operativi di cui all'articolo 3.

Sempre relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, la particolare implicazione che l'esercizio delle attività ha con l'ordine e la sicurezza pubblica e la contestuale apertura, anche se solo per le attività di portierato, agli stranieri in possesso della carta di soggiorno, hanno imposto di considerare adeguatamente la pendenza di procedimenti penali per reati particolarmente gravi. È stata quindi prevista l'estensione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, che disciplina la sospensione dalla carica e l'incandidabilità dei pubblici amministratori nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per gravi reati, come il delitto previsto dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.

Una novità di rilievo rispetto alla precedente disciplina è sicuramente rappresentata dal comma 7 della disposizione in esame dove viene prevista la possibilità che in caso di morte del titolare l'erede o, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, chi subentra quale legale rappresentante, possa continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, ferma restando la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di ordinare l'immediata cessazione dell'attività se il soggetto interessato è privo dei requisiti soggettivi. La norma, infatti, tende ad assicurare il livello occupazionale del personale dipendente, pur salvaguardando allo stesso tempo le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo 3 (progetto organizzativo e regole tecnico-operative) impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di « sicurezza sussidiaria » di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Ciò al fine di assicurare una efficace corrispondenza con le esigenze di qualità dei servizi e di evitare la proliferazione di licenze prive di un reale contenuto imprenditoriale.

In definitiva, gli articoli 2 e 3 intendono caratterizzare una riforma da tempo auspicata per restituire flessibilità ad un sistema troppo a lungo ingabbiato in regole che le pur ardite estensioni interpretative non sono riuscite a svecchiare.

Il presente disegno di legge cerca appunto di delineare un regime autorizzatorio attento sia ai tradizionali profili di affidabilità delle persone fisiche investite di incarichi rilevanti nell'impresa e nella direzione degli istituti (dedicando anche particolare attenzione alla verifica degli assetti societari delle imprese), sia alle nuove esigenze organizzative delle imprese (riconoscendo ad esse la facoltà di associarsi per meglio corrispondere alle esigenze della clientela), sia, infine, alle esigenze di professionalità degli operatori e di qualità dei servizi.

Per assicurare inoltre un'efficace rispondenza, ai fini della qualità dei servizi, fra licenza e organizzazione d'impresa, e, soprattutto, per evitare la proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo, è stato previsto l'obbligo, per i soggetti interessati alla licenza di esercizio delle attività in argomento, di presentare preliminarmente un « progetto organizzativo e tecnico-operativo » contenente precise indicazioni circa la disponibilità di mezzi logistici, tecnici, finanziari occorrenti per l'attività da svolgere e circa l'assetto societario dell'impresa.

L'articolo 4 (disciplina generale delle attività autorizzate) impone per tutte le attività disciplinate dalla legge alcuni obblighi generali, oltre quelli previsti dalle

disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institore.

Tali obblighi sono:

di tenere affissa nei locali dove si svolge l'attività una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe;

di tenere un registro degli incarichi assunti;

di comunicare al prefetto o al questore l'elenco del personale dipendente o comunque impiegato;

di vigilare sull'attività del personale;

di informare le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque attiene l'ordine e la sicurezza pubblica.

Significativa in proposito è la prescrizione contenuta al comma 2 dello stesso articolo, relativa alle tariffe praticate che devono essere commisurate alla qualità dei servizi resi ed ai costi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale, di lavoro per il personale impiegato, ovvero alle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti, come ad esempio nel caso dei collaboratori investigativi. La disposizione mira al mantenimento delle condizioni ottimali di impiego del personale, come condizione determinante della qualità e della sicurezza dei servizi svolti.

Nella stessa ottica di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro per gli operatori e l'adempimento degli oneri previdenziali ed assistenziali, va inquadrata la disposizione contenuta al comma 6 che contempla la possibilità per il questore di avvalersi, nell'esercizio delle attività di controllo, degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, per le attività di recupero crediti degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, intermediazione finanziaria ed altre connesse.

L'articolo 5 (diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni), ai commi 1 e 2,

prevede altre ipotesi — oltre quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi contemplate all'articolo 2 — nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.

I motivi di ordine e sicurezza pubblica, cui oggi fa riferimento l'articolo 136, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, diventano, quindi, una condizione residuale ed eccezionale, sottolineata dalla loro particolare gravità. I commi successivi svolgono una funzione di garanzia, di cui si avverte l'esigenza, prevedendo l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo per un periodo fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.

L'articolo 6 (esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria) per l'esercizio in forma diretta, cioè svolto con propri dipendenti, delle attività disciplinate dalla legge, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 (con esclusione cioè delle attività di investigazione e di quelle del recupero crediti), è previsto il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi. Per quel che concerne, in particolare, le condizioni e le modalità del rilascio, nonché per la sospensione e la revoca del nulla osta, si rinvia la disciplina al regolamento di esecuzione, tenuto conto di

quanto previsto dalla legge e dallo stesso regolamento per le attività svolte dagli istituti autorizzati.

L'articolo 7 (Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria) prevede l'istituzione di una Commissione consultiva centrale per il monitoraggio del settore, nell'ambito della quale far emergere e comporre le inevitabili rilevanti problematiche connesse ai rapporti tra gli istituti che svolgono le attività di « sicurezza sussidiaria » e la grande « committenza », in un quadro di riferimento, attento ai rilevanti interessi pubblici in gioco, nel quale sono presenti le amministrazioni interessate.

Una seconda importante funzione della Commissione è quella della tenuta dei registri delle professionalità più rilevanti (titolari e direttori degli istituti, *security manager*, tecnici della sicurezza, investigatori privati, agenti di recupero crediti, eccetera).

L'articolo 8 (registro professionale) istituisce, appunto, il registro delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dal disegno di legge, per le quali è richiesta una elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 dello stesso articolo, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, di cui al comma 3 dello stesso articolo. Lo stesso decreto — oltre ad individuare, come già si è detto, le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione, compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta — dovrà individuare disposizioni regolamentari relative alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7, incaricate della tenuta dei registri; individuare i titoli di studio e le qualificazioni professionali; disciplinare i collegamenti fra il registro istituito presso il Ministero dell'interno dal comma 1 della disposizione in esame e l'albo istituito, come si vedrà, all'articolo 18 presso ogni corte d'appello per gli

investigatori abilitati allo svolgimento delle investigazioni difensive. Le spese per la tenuta dei registri e dell'albo sono a carico degli iscritti e conseguentemente l'articolo 25 del disegno di legge demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle somme dovute e le relative modalità di pagamento.

Altro aspetto qualificante dello stesso regolamento è poi rappresentato dall'individuazione delle procedure per l'adozione dei codici di deontologia professionale e le modalità di controllo della qualità dei servizi prestati [(articolo 8, comma 3, lettere e) e f)].

Il capo II del disegno di legge (articoli da 9 a 13) si occupa « degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate », attualmente disciplinati dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle corrispondenti norme del regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta di una riforma da tempo auspicata dalle categorie interessate, per adeguare la disciplina sia all'avvento di sofisticati sistemi di tecnologia avanzata (si pensi ad esempio al teleallarme, alla vigilanza satellitare, eccetera), sia agli assetti organizzativi degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione.

Oltre alle innovazioni strutturali già poste in luce commentando gli articoli 2 e 3, si segnalano le ulteriori disposizioni dell'articolo 9 che, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivedono il criterio della « provincialità » della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e controllo. Viene però contemplata la possibilità, per gli istituti di vigilanza, di:

attivare una o più sedi secondarie in ciascuna delle province ove intendano operare;

avvalersi dell'attività di altro istituto di vigilanza regolarmente autorizzato in altra provincia, mediante stipula di accordi associativi;

avvalersi di unità mobili per i cantieri itineranti;

avvalersi di personale e di mezzi della stessa impresa in caso di attività svolta in ambito di comuni direttamente confinanti con la provincia ove l'istituto è autorizzato, previa comunicazione al prefetto ed al questore della provincia interessata e con l'osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dalle predette autorità.

Le disposizioni del presente capo vanno raccordate, come si è detto, con quelle del capo I, relative alla disciplina generale delle autorizzazioni, di cui si richiamano le previsioni alla qualità dei servizi:

la preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo di impresa, di cui già si è fatto cenno (articolo 3);

un tariffario proporzionato alla qualità ed ai costi dei servizi, oltre che alle prescrizioni dell'autorità (articolo 4, comma 2);

specifici codici di qualità del tipo UNI da adottare con decreto interministeriale, sulla base dei requisiti minimi stabiliti dall'UNI (articolo 1, comma 7);

le prescrizioni questorili sui servizi delle guardie giurate (articoli 4, 10 e 11);

il ricorso, in sede di verifica e di controllo, a soggetti pubblici o privati aventi specifiche competenze in materia (articolo 4, comma 6).

Passando ad esaminare gli aspetti relativi agli addetti dei vari settori della « sicurezza sussidiaria » un punto particolarmente qualificante che il disegno di legge prende in considerazione è quello della nazionalità (per le guardie giurate, gli agenti di recupero dei crediti ed i

collaboratori investigativi), relativamente al quale vengono ammessi i cittadini italiani e quelli dei Paesi appartenenti all'Unione europea. Per gli addetti ai servizi di custodia, invece, vengono ammessi anche gli stranieri extracomunitari, in possesso della carta di soggiorno. Si rammenta, infatti, che l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e norme sulla condizione dello straniero, garantisce allo straniero, anche extracomunitario, regolarmente soggiornante parità di trattamento rispetto al cittadino (l'articolo 9 dello stesso testo unico consente allo straniero extracomunitario in possesso di carta di soggiorno di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino). Una tale soluzione è giustificata dall'esigenza manifestata in più occasioni dagli esponenti delle organizzazioni di categoria, i quali hanno evidenziato una notevole scarsità di risposte alle offerte di lavoro, soprattutto nelle regioni del nord, ed in particolare nel settore del portierato. La soddisfazione di tale esigenza, però, è stata temperata con quella dei possibili rischi sotto il profilo dell'ordine pubblico e dell'impatto che le varie tipologie di attività possono esercitare sui diritti dei terzi, con la conseguenza che gli strumenti amministrativi adottati sono stati ispirati ad ovvi criteri di gradualità. Si progredisce così dall'attività svolta dai « custodi », di cui si è detto, di per sé rimessa all'iniziativa dei titolari dei beni da custodire, per i quali si è prevista un'iscrizione volontaria in un apposito registro tenuto dalla questura, fino all'attività svolta dalle guardie giurate, per le quali occorre un apposito riconoscimento formale e un giuramento di fedeltà alle leggi dello Stato. Particolari sono anche le regole d'azione per le attività di investigazione e di ricerca e per quelle di recupero crediti.

Un discorso a parte va fatto poi per la questione della qualificazione giuridica degli addetti ai compiti di « sicurezza sussidiaria », significando che sono state atten-

tamente valutate le proposte di considerare gli stessi — o almeno le guardie particolari giurate — come « pubblici ufficiali » o « incaricati di pubblico servizio », o anche solo « ausiliari di polizia ».

Il disegno di legge in esame opta per l'esclusione dell'una e dell'altra delle formule indicate, ritenendo tali qualificazioni tecnicamente inappropriate e, comunque, tali da ingenerare il dubbio, nei cittadini, che si tratti di soggetti muniti di pubbliche funzioni o di una speciale autorità.

Ciò non ha impedito, però, né di riproporre, estendendola, la norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 690 del 1907, che attribuisce alle guardie giurate con compiti di accertamento degli illeciti (esempio le « guardie venatorie », i « guardaparco » e simili), anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza, né di adottare nel testo (articolo 11) una tesi « avanzata » per quanto riguarda il riconoscimento, alle guardie giurate, di occasionali funzioni di polizia giudiziaria (secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione) e, soprattutto, di più estese facoltà di arresto in flagranza.

In altre parole, per tali operatori viene estesa la facoltà concessa ai privati (e, quindi, anche alle guardie giurate) dall'articolo 383 del codice di procedura penale, con riguardo non solo ai delitti perseguibili d'ufficio per i quali l'arresto sia obbligatorio, ma anche « ai delitti che le guardie giurate sono tenute a prevenire », sempre che l'arresto sia consentito. Viene quindi previsto all'articolo 11, comma 4, che nell'ambito del servizio cui sono impiegate le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate ed i mezzi di prova eventualmente raccolti.

Il provvedimento in esame pone poi particolare attenzione al requisito della professionalità degli operatori, privilegiando quindi la formazione degli addetti. In particolare, per le guardie giurate l'articolo 13, comma 1, nel rinviare l'indivi-

duazione dei requisiti professionali minimi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza Stato-regioni, presuppone che i programmi di formazione e l'aggiornamento debbano promuovere il senso di responsabilità ed assicurare una formazione adeguata ai compiti da svolgere. Lo stesso articolo 13 distingue poi la formazione professionale che in generale è di specifica competenza delle regioni, dalla formazione e dall'aggiornamento professionali cui possono provvedere anche gli istituti di vigilanza e di sicurezza e gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, sulla base di programmi formativi che saranno individuati con decreto del Ministro dell'interno. Significativa è, infine, la disposizione contenuta sempre all'articolo 13 sopra richiamato che, relativamente alla formazione professionale di competenza delle regioni, demanda alla Conferenza Stato-regioni, il compito di promuovere su proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.

Il capo III (articoli da 14 a 16) si occupa « dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria ». Vengono quindi in considerazione, per un verso, i servizi indicati al comma 3 dell'articolo 1:

la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada;

la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate;

per altro verso, nello stesso ambito sono ricompresi pure i servizi indicati al comma 5, lettera c), dello stesso articolo 1, nonché quelli non riservati alle guardie giurate, che saranno successivamente in-

dividuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

Anche per questa tipologia di operatori particolare cura viene posta nell'individuazione dei requisiti soggettivi e professionali, pur dovendo prendere atto, relativamente ai primi, della liberalizzazione già intervenuta per le attività di portierato e custodia (parziale abrogazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per effetto dell'articolo 1, comma 3 e dell'allegato B, n. 1, della legge n. 340 del 2000) e della improponibilità del requisito della « buona condotta » (sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2-16 dicembre 1993).

Si è ovviato allora prevedendo un registro, ove possono iscriversi in via facoltativa i custodi dipendenti da imprese, da società o da privati che provvedono direttamente (articolo 16, comma 3) e nel quale devono iscriversi obbligatoriamente i custodi assunti da apposite agenzie di « portierato » per conto terzi (articolo 16, comma 1). Sempre per i requisiti soggettivi, in luogo della « buona condotta » viene introdotta la nozione di « condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità » necessarie all'esercizio dei compiti richiesti. Per tutti viene invece operato il rinvio [(articolo 16, comma 2, lettere *d*) ed *e*] all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (misure di prevenzione patrimoniali e interdittive, oltre che personali).

Anche per i custodi e i portieri, si è evitato di conferire « poteri » particolari, che non fossero quelli stessi del soggetto presso cui prestano servizio, sottolineando la diretta responsabilità del titolare del bene che se ne avvale, oltre che quella del titolare dell'agenzia che abbia eventualmente assunto o assicurato per conto terzi il servizio di portierato.

Il capo IV (articoli da 17 a 20) recante la rubrica « degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati », contempla il rilascio di una licenza per

l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta di informazioni per conto dei privati, da parte del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso, iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8, fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2. Viene poi previsto (articolo 17, comma 3) il rilascio di una licenza da parte del questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo iscritto nel registro di cui all'articolo 8. Tale licenza consente l'esercizio individuale delle attività di investigazione e ricerche, che può svolgersi o nell'ambito di accordi di collaborazione, ovvero in un rapporto di lavoro subordinato con un istituto regolarmente autorizzato.

Anche per gli istituti di investigazione, analogamente a quanto già osservato per gli istituti di vigilanza privata, per assicurare un'efficace rispondenza, ai fini della qualità dei servizi fra licenza e organizzazione d'impresa, e, soprattutto, per evitare la proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo, è stato previsto l'obbligo di presentare preliminarmente un progetto organizzativo e tecnico-operativo contenente precise indicazioni circa la disponibilità di mezzi logistici, tecnici, finanziari occorrenti per l'attività da svolgere e circa l'assetto societario dell'impresa.

Quanto all'efficacia spaziale della licenza, gli istituti di investigazione assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza ed esercitano le attività autorizzate, solo su espresso incarico del committente regolarmente annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) (articolo 17, comma 7), a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti muniti della licenza del questore, ovvero attraverso altro istituto di investigazione o collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria, preventivamente approvati dalle autorità (prefetto o questore) che hanno rilasciato le rispettive licenze.

Nessun « potere » particolare è stato previsto per gli investigatori privati (fatte salve le facoltà già riconosciute dalla legge a proposito delle « investigazioni difensive ») e per gli agenti di recupero crediti, per i quali, anzi, si è prevista una disciplina attenta alle esigenze di tutela della *privacy* — per entrambi — e, per i secondi, della regolarità contabile (articoli 19 e 21).

Relativamente agli investigatori privati, si è inoltre previsto, colmando una lacuna dell'ordinamento, che, fatte salve le prerogative inerenti alle « indagini difensive », essi siano tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività autorizzata (articolo 19, comma 4); allo stato della legislazione vigente, infatti, l'omissione di denuncia sarebbe sanzionata solo come violazione dell'obbligo di collaborazione a richiesta dell'organo di polizia o come favoreggiamento.

Un profilo a parte è quello degli istituti di investigazione abilitati all'investigazione difensiva (articolo 18). Mantenendo integralmente le disposizioni « speciali » in vigore, che sono, poi, quelle del codice di procedura penale e delle relative disposizioni di attuazione, viene attribuita al presidente della corte d'appello, come organo sicuramente « terzo » nel processo penale, la competenza a disporre l'iscrizione dell'istituto, ovvero del collaboratore investigativo, che siano in possesso della licenza, rispettivamente, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, in apposito albo da tenere presso ogni corte d'appello.

Lo stesso articolo 18 prevede poi che la tenuta, comprese le disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione ed alla cancellazione dal citato albo, è determinata con regolamento da adottare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

Il presidente della corte d'appello, sentiti il procuratore generale ed, il questore, è inoltre competente ad impartire le direttive generali che devono essere osservate per la regolarità dell'attività investigativa autorizzata.

Per quanto riguarda, infine, le cosiddette « informazioni commerciali » l'arti-

colo 17, comma 8, consente finalmente di chiarire che non occorre la licenza di « investigazione privata » per le attività di ricerca e raccolta delle informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.

Il capo V riguarda l'attività di recupero crediti che, pur presentando elementi di contiguità con quella di investigazione e di ricerca, è oggettivamente ai margini della materia « sicurezza sussidiaria ». Si è comunque preferito disciplinarla nel disegno di legge, al fine di poter comprendere in un contesto normativo statale una materia finora riservata alla competenza degli organi dello Stato per gli spiccati profili di ordine e sicurezza pubblica che essa presenta. Si rammenta, infatti, che l'articolo 163, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferma allo Stato la competenza al rilascio delle licenze ex articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza limitatamente alle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.

Considerate tuttavia l'ampiezza della materia ed l'interrelazione fra le diverse esigenze da tutelare, gli aspetti attuativi e di dettaglio, per i quali non vi sia una riserva di legge, sono stati rinviati al regolamento di attuazione o ad altre fonti secondarie.

Il capo VI (articoli da 23 a 26), reca infine, disposizioni diverse e finali: le sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le abrogazioni.

Tali disposizioni meritano di essere richiamate unicamente per i profili attinenti agli incentivi e al regime transitorio.

Per quel che concerne la disposizione di cui all'articolo 24 lo scopo di tale previsione è quello di promuovere lo sviluppo del settore ed in proposito viene previsto che al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidia-

ria, mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie giurate.

Per la fase transitoria, infine, l'articolo 25 prevede per un verso che le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge possono essere proseguite per non oltre sei mesi successivi. Altra previsione è poi quella relativa alle licenze rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge, le quali continuano ad avere efficacia fino

alla data del rinnovo che sarà disposto con le modalità previste dalla stessa legge e dal regolamento di attuazione. Infine, i provvedimenti di attuazione dei registri o degli elenchi contemplati dal disegno di legge dovranno provvedere, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda dei soggetti già in possesso di licenze, approvazioni o nulla osta rilasciati a norma di disposizioni previgenti, anche se tali soggetti siano privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richiesti.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il disegno di legge non comporta oneri. In particolare, va osservato che anche se l'articolo 8, istituisce il registro — tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 — delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dal disegno di legge, ciò non comporta nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, in quanto per la tenuta del registro e per il supporto necessario alle attività della Commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 7, vengono utilizzate le strutture amministrative e le risorse umane già esistenti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ed in particolare presso l'Ufficio per la polizia amministrativa e sociale.

Più in generale, in tutte le disposizioni intese a prevedere l'istituzione di registri e di albi è espressamente stabilito che le spese per la relativa tenuta sono a carico degli iscritti.

Come pure, l'articolo 24 (agevolazioni finanziarie) del disegno di legge non comporta nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. In proposito si osserva, infatti, che il primo comma della disposizione non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento (di 10 milioni di euro) previsto dall'articolo 74 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), per incentivare la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

Con riferimento, infine, a quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, del provvedimento, si precisa che al complesso degli adempimenti connessi all'attuazione del medesimo si provvede utilizzando le risorse strumentali e umane a disposizione degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il disegno di legge ha lo scopo di ridisciplinare alcune materie attualmente regolate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

In particolare:

le disposizioni (articoli da 9 a 13) del capo II e quelle (articoli da 17 a 20) del capo IV del disegno di legge, che trattano, rispettivamente, degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate e degli istituti di investigazione e di ricerca e degli investigatori privati, intervengono abrogandoli sugli articoli da 133 a 141 del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, recante « Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata », nonché sugli articoli da 249 a 260 del titolo IV (paragrafi 20 e 21), recante « Delle guardie particolari e degli Istituti di vigilanza e di investigazione privata », del citato regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il capo IV dello stesso disegno di legge regolamenta inoltre le cosiddette « indagini difensive » affrontando due temi di particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa penale e quella concernente il trattamento dei dati personali (tutela della *privacy*);

le disposizioni (articoli da 14 a 16) del capo III trattano delle imprese fornitrici di servizi di custodia e dei custodi, confermando però alcune recenti « liberalizzazioni » del settore;

le disposizioni (articoli da 21 a 22) del capo V dedicato alle agenzie ed agli agenti per il recupero crediti, abrogano la disposizione di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte rimasta nella competenza dello Stato. Infatti, l'articolo 163, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, conferma allo Stato la competenza al rilascio delle licenze ex articolo 115 del citato testo unico; limitatamente alle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni. Anche in questa materia emergono profili di tutela della *privacy*, che il disegno di legge prende in considerazione ai fini della compatibilità con la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge; precedenti norme di delegificazione.

Si tratta di una riforma da tempo auspicata, tendente ad adeguare la disciplina posta da norme così datate, non più rispondenti da un lato all'avvento di sofisticati sistemi di tecnologia avanzata (si pensi ad esempio al teleallarme, alla vigilanza satellitare, eccetera) e dall'altro all'assetto organizzativo degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione.

La materia è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie. In particolare, il disegno di legge tiene conto anche della decisione della Corte di giustizia della Comunità europea n. C-283/99, in data 31 maggio 2001 e per quel che concerne le varie attività disciplinate dal disegno di legge i cittadini comunitari vengono equiparati ai cittadini italiani.

Relativamente all'esistenza di precedenti norme di delegificazione, vengono salvaguardate le liberalizzazioni introdotte dall'allegato B alla legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha abrogato l'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché gli articoli 111, 113 e 114 del citato regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 340 del 2000.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

In relazione a quanto espresso ai punti A) e B), non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali. Va anzi segnalato che per quel che concerne la formazione professionale degli addetti alle varie attività di « sicurezza sussidiaria », l'articolo 13 (per le guardie giurate) e l'articolo 22 (per gli agenti di recupero credito) attribuiscono alla Conferenza Stato-regioni il compito di promuovere, su proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle regioni di normative comuni in materia di formazione professionale.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali, né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

2) Valutazione dell'impatto amministrativo

A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

Il provvedimento ha lo scopo di ridisciplinare i particolari e delicati settori di attività in cui interviene, offrendo agli operatori nuovi scenari imprenditoriali sui quali porre l'attenzione ed ampliando indirettamente l'offerta di lavoro. In particolare, il disegno di legge ha obiettivamente inteso disciplinare e circoscrivere attività già oggi svolte e tollerate al di fuori di una specifica regolamentazione. Lo stesso strumento regolamentare individuato (articolo 1, comma 5) per definire nuove attività da sottoporre a licenza è stato apprestato ai fini di una necessaria flessibilità della norma, rispetto ad esigenze che potranno in successione di tempo emergere. Quanto ai tempi necessari per il perseguimento degli obiettivi, va considerato che lo stesso disegno di legge differenzia, in relazione all'importanza ovvero alla sua indispensabilità, la tempistica degli interventi di normazione secondaria attuativi del disegno di legge. In proposito basterà osservare, a titolo esemplificativo, che il comma 2 dell'articolo 18 del disegno di legge fissa in nove mesi, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, il termine entro cui emanare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il regolamento per la tenuta presso ogni corte d'appello dell'albo degli investigatori difensivi.

In via generale, l'articolo 25, comma 4, del disegno di legge fissa in un quinquennio il termine massimo entro il quale attuare in via definitiva le disposizioni del disegno di legge. Nella fase intermedia, viene quindi previsto che, al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti del disegno di legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e di sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.

B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

C) *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.*

Non è prevista l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D) *Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

3) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni che si commentano introducono come nuova definizione normativa quella di « sicurezza sussidiaria », la cui introduzione è valutata necessaria e coerente con le altre definizioni in uso, in quanto mira a sottolinearne la complementarietà delle attività disciplinate rispetto al sistema della « sicurezza pubblica ». Tale complementarietà esplica i suoi effetti nel senso di confermare la competenza della legge statale a disciplinare la materia, sia con riguardo alla legislazione regionale (ex articolo 117 della Costituzione, che a quella comunitaria.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del provvedimento che importano modifiche od integrazioni alla disciplina normativa vigente sono esplicite, conservando coerenza e leggibilità alle disposizioni modificate.

D) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.

Non si ritiene opportuna la previsione di una delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.

E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo del disegno di legge non reca abrogazioni implicite di norme vigenti, disponendo solo modificazioni esplicite (si veda punto C).

SCHEDA ALLEGATA ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 agosto 1995, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 dicembre 1997, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 338 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 2 agosto 2000, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 311 (*Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 31 luglio 1996, 1^a Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 138, primo comma, numero 5), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: *a)* consente di valutare la condotta « politica » dell'aspirante; *b)* richiede una condotta morale « ottima » anziché « buona »; *c)* consente di valutare la condotta « morale » per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Presso la Camera dei deputati, innanzi alla I Commissione, in sede referente, è iniziato l'esame congiunto dei seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare recanti « Disciplina degli istituti di vigilanza privata »: atti Camera nn. 301 Lucidi, 452 Cento, 823 Pistone, 868 Misuraca, 1172 Molinari, 2188 Stucchi, 2303 Nespoli, 2393 Ascierio, 2508 Marras e 2880 Pezzella.

ALLEGATO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1723 del 22 maggio 2003

**CONFERENZA STATO-REGIONI
SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2003**

Oggetto: Schema di disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria" limitatamente all'articolo 13.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che questa Conferenza è obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegno di legge o di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO lo schema di disegno di legge in oggetto, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2003, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 2 aprile u.s., ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza limitatamente all'articolo 13;

RILEVATO che lo schema di disegno di legge in oggetto mira a ridisciplinare alcune materie attualmente regolate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e che pertanto il parere è limitato all'articolo 13, avente ad oggetto i requisiti professionali delle guardie giurate e che pertanto coinvolge le competenze delle Regioni in materia di formazione professionale;

CONSIDERATO che in sede tecnica il 16 aprile e il 7 maggio 2003, l'esame dello schema di disegno di legge è stato rinviato su richiesta del Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di Formazione professionale e lavoro;

CONSIDERATO altresì che nella riunione tecnica del 15 maggio u.s. è stato esaminato il documento di emendamenti delle Regioni e si è convenuto con le Amministrazioni centrali sulle seguenti modifiche all'articolo 13 dello schema di disegno di legge:



DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1.

(Attività di sicurezza sussidiaria).

1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.

2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al capo II a mezzo di guardie giurate e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8:

a) la vigilanza e la custodia di beni mobili o immobili, di imprese o di loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici;

b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;

c) il trasporto e la scorta di valori o di altri beni;

d) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;

e) la vigilanza di sicurezza in centri industriali o commerciali, in uffici e simili;

f) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di teleallarme;

g) la gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica.

3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria, e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 2:

a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada;

b) la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate.

4. La presente legge disciplina inoltre le attività di investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, quelle di ricerca o di raccolta di informazioni per conto di privati, nonché quelle delle agenzie per il recupero stragiudiziale crediti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate:

a) le attività di sicurezza che devono essere assicurate a mezzo di guardie giurate o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge;

b) le attività di sicurezza per le quali le guardie giurate possono essere impiegate in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali le stesse possono essere autorizzate a richiedere l'esibizione di un documento di identificazione personale;

c) i servizi di vigilanza o sicurezza connessi alle attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione fisica.

6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al comma 2, alle imprese di servizi di cui al comma 3, agli istituti di investigazione, ricerca e informazione di cui al comma 4, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 4, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti, agenzie ed imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.

7. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi. A tale fine, il regolamento di attuazione può prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.

ART. 2.

(Disciplina generale delle autorizzazioni).

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere

stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento che consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o di prevenzione.

2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:

a) sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea;

b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;

d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

f) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio.

3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'istitutore, al direttore tecnico dell'istituto o alla sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.

5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

6. Le licenze per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.

7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.

8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio della licenza è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza.

9. L'ammontare della cauzione è definito dal prefetto ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a licenza ed alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta a licenza.

10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a

preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori licenze.

11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. Essa può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate.

ART. 3.

(Progetto organizzativo e regole tecnico-operative).

1. Il rilascio delle licenze relative all'esercizio di un istituto di vigilanza o di un istituto di investigazione, ricerca o raccolta di informazioni, all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, nonché all'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.

2. Il progetto deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto;

b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare ed il relativo ambito territoriale;

c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto;

d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare;

e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche.

3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.

4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla sua approvazione.

ART. 4.

(Disciplina generale delle attività autorizzate).

1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza ed i loro institori sono tenuti a:

a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio o da un funzionario da questi delegato;

b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o dall'autorità;

c) comunicare al prefetto e al questore gli elenchi del personale disciplinato dalla presente legge dipendente o comunque impiegato e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;

d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;

e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e con la sicurezza pubblica nella provincia.

2. Le tariffe praticate devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero delle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi.

3. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo.

4. L'attività tecnico-operativa degli istituti, imprese ed agenzie di cui alla presente legge ed il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:

a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;

c) di sospendere cautelatamente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi, gli agenti di recupero crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;

d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.

6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la regolarità degli adempimenti retributivi previsti dai contratti collettivi per le guardie giurate o per il personale interessato e dalle norme previdenziali ed assicurative, nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero crediti, il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, di intermediazione finanziaria ed altre connesse.

ART. 5.

(Diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni).

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal regolamento di attuazione e possono essere negate o revocate

per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle licenze previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;

b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;

c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;

d) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessata acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività;

e) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.

3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi adottati a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca di cui all'articolo 17, comma 1, comporta la immediata cessazione delle funzioni delle guardie e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.

4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per motivate esigenze di ordine pubblico o per violazioni di taluno

degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione.

5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.

ART. 6.

*(Esercizio in forma diretta
delle attività di sicurezza sussidiaria).*

1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile.

2. Il nulla osta di cui al comma 1, con l'indicazione del responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla promozione o al coordinamento delle attività di sicurezza sussidiaria svolte direttamente, ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati a norma della presente legge.

3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio.

4. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 3, svolte a mezzo di custodi o altro personale dipendente.

5. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.

ART. 7.

(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria).

1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:

a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) da un questore;

c) da quattro rappresentanti del Ministero della giustizia e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;

d) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso uffici territoriali del Governo e da due preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;

e) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, designati a rotazione biennale;

f) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata e di raccolta e ricerca delle informazioni, anche commerciali, designati a rotazione biennale;

g) da non più di due rappresentanti delle associazioni delle agenzie di recupero crediti, designati a rotazione biennale;

h) da non più di due rappresentanti dei sindacati rappresentativi delle guardie giurate, designati a rotazione biennale;

i) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all' articolo 8, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e da un rappresentante degli agenti di recupero crediti;

l) da non più di due rappresentanti delle associazioni o società di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria.

2. La Commissione di cui al comma 1 è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettere *f)* e *g)*.

3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le Autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.

4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza ed in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.

5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.

6. Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti designati a rotazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati nel biennio successivo solo se con la partecipazione dei nuovi componenti è assicurato il criterio della

rotazione. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.

8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo.

9. Ai componenti della Commissione consultiva centrale di cui al comma 1 non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

ART. 8.

(Registro professionale).

1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:

a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza;

b) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali;

c) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;

d) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con de-

creto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.

2. Al registro possono iscriversi le persone che:

a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) hanno maggiore età;

c) godono dei diritti civili;

d) sono in possesso di titolo di studio, non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;

e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;

f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno;

g) mantengono condotta costantemente idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di sicurezza inerenti alla professione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:

a) alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;

b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro, com-

presi i criteri e le procedure di valutazione della condotta;

c) all'individuazione delle attività o delle professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 13;

d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e l'albo di cui all'articolo 18, comma 2;

e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporre a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera *a)*;

f) alle modalità di controllo della qualità dei servizi prestati.

4. Il decreto di cui al comma 3, lettera *c)*, è adottato di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.

CAPO II

DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE

ART. 9.

(Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze).

1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.

2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale, non superiore alla provincia, stabilito nella licenza. L'ambito provinciale può essere superato per le attività, quali la gestione di sistemi di allarme su cose mobili, la vigilanza su

mezzi di trasporto, il trasporto e la scorta di valori e per quelle, aventi simili caratteristiche, individuate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, sempre che non sussistano particolari esigenze di direzione e di gestione delle guardie giurate dipendenti. Deroghe specifiche al limite territoriale della provincia possono essere concesse dal prefetto, d'intesa con il prefetto della provincia confinante, per l'esercizio delle attività di vigilanza in comune appartenente ad altra provincia direttamente confinante con quello in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia di cui all'articolo 1, comma 4, che richiedono l'impiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi:

a) di una o più sedi secondarie costituite in ciascuna delle province in cui si intende operare, munite della licenza del prefetto competente per territorio;

b) di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale sono stati sottoscritti accordi per la partecipazione congiunta a gare di appalto, fermo restando il divieto di subappalto dei servizi, approvati dai prefetti rispettivamente competenti;

c) di un'unità operativa mobile, specificamente autorizzata dal prefetto competente per il luogo di inizio dei servizi, nel caso di attività di vigilanza di cantieri mobili.

ART. 10.

(Obblighi inerenti alle autorizzazioni).

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti

per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

2. Oltre a quanto previsto dall' articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:

a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie impiegate e le altre indicazioni prescritte;

b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;

c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

3. Gli agenti degli istituti autorizzati sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

ART. 11.

(Impiego delle guardie giurate).

1. Gli istituti autorizzati a norma dell'articolo 9 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8.

2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:

a) di visione e ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;

b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;

c) di vigilanza e di custodia armata di beni mobili o immobili;

d) di scorta al trasporto di valori o di altri beni.

3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono all'arresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.

5. Agli addetti ai servizi di vigilanza cui la legge attribuisce compiti di esecuzione di speciali disposizioni di legge o di regolamento dello Stato e di repressione delle infrazioni ivi previste, che sono in possesso dei requisiti prescritti e prestino giuramento, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e sulla richiesta delle amministrazioni interessate, può attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto. Possono essere autorizzate dal prefetto a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, come previsto

dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.

7. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere approvati dal prefetto.

ART. 12.

(Nomina delle guardie giurate).

1. Possono essere nominate guardie giurate le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici e il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13;

d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

g) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata;

h) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina, essa è valida per un anno e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.

4. Prima di assumere servizio, la guardia giurata presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto o un funzionario di polizia delegato, il quale rilascia alla stessa apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.

5. L'approvazione di cui al comma 3 ed il giuramento di cui al comma 4 non sono necessari per le guardie giurate iscritte nell'apposito registro nazionale tenuto dal Ministero dell'interno. Le modalità di iscrizione nel registro, le professionalità suscettibili di annotazione, le verifiche periodiche relative alla condotta delle persone iscritte, le cause di cancellazione o di sospensione dell'iscrizione e le modalità di riattivazione delle funzioni di guardia giurata sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 13.

(Requisiti professionali delle guardie giurate).

1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento

e di Bolzano, la Conferenza di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione da parte dello stesso Ministro dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento professionali provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni delle normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.

3. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti interessati, possono porre totalmente o parzialmente a carico dei partecipanti ai corsi gli oneri relativi alla formazione.

4. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione ai registri professionali di cui alla presente legge è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.

5. L'accertamento di cui al comma 4 non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e di coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.

CAPO III

DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA

ART. 14.

(Disciplina delle licenze).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada e dalle altre disposi-

zioni di legge o di regolamento concernenti taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, e degli altri servizi individuati a norma del comma 5 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta alla licenza del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolto attraverso dipendenti dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma 1.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o le prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e disporre i controlli a norma dell'articolo 4.

ART. 15.

(Impiego dei custodi abilitati).

1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 14, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.

2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle indicate a norma dell'articolo 1, commi 5 e 6, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.

3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al comma 1, di foggia diversa di quella delle

uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.

ART. 16.

(Registro dei custodi abilitati).

1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a norma dell'articolo 14, addetti alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, devono ottenere l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso la questura competente per territorio.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni anno. Essa è rifiutata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso di carta di soggiorno;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica e attitudinale;

d) assenza di condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di custode;

g) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

4. Nel registro di cui al comma 1 possono chiedere di essere iscritti anche i custodi dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle

attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.

5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.

CAPO IV

DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E RICERCA E DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI

ART. 17.

(Disciplina delle licenze).

1. La licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 ed abbia gli altri requisiti prescritti dall'articolo 2.

2. Gli istituti assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 4 ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti, muniti della licenza di cui al comma 3, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altro istituto o collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma 1 debbono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze.

3. La licenza per l'esercizio individuale delle attività di investigazione, ricerca e raccolta delle informazioni nell'ambito di accordi di collaborazione professionale o di rapporti di lavoro dipendente con gli istituti di cui al comma 1 è rilasciata dal questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 e abbia i requisiti soggettivi prescritti

dall'articolo 2, comma 2. La licenza è quinquennale e non è trasmissibile.

4. I collaboratori investigativi autorizzati a norma del comma 3, svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o degli accordi di collaborazione professionale di cui allo stesso comma.

5. Al titolare delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e agli iscritti all'albo di cui all'articolo 18 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, che attesta l'identità e la qualità professionale dell'interessato.

6. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dal codice di procedura penale relativamente alle investigazioni difensive, le attività di cui ai commi 1 e 3 non comportano l'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investiti di pubbliche funzioni.

7. Nessuna attività di investigazione o ricerca e raccolta delle informazioni o di analisi dei dati raccolti può essere svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, la licenza di cui al comma 1 del presente articolo non è richiesta per la ricerca e la raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.

ART. 18.

(Albo degli investigatori difensivi).

1. Le investigazioni difensive sono svolte dal titolare di un istituto di investigazione e ricerche in possesso della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, e

dal collaboratore investigativo in possesso della licenza di cui allo stesso articolo 17, comma 3, che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo di cui al comma 2.

2. Il presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede l'istituto o il collaboratore investigativo ha la residenza, sentiti il procuratore generale e il questore, sulla base dei parametri determinati dalla competente sezione istituita nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), dispone l'iscrizione dell'interessato in apposito albo da tenere presso ogni corte d'appello, la cui tenuta, comprese le disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione e cancellazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, è determinata con regolamento da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Il presidente della corte d'appello, sentiti il procuratore generale e il questore, impartisce le direttive generali che devono essere osservate per la regolarità dell'attività investigativa autorizzata.

4. Le spese per la tenuta dell'albo di cui al comma 2 sono a carico degli iscritti.

ART. 19.

(Obblighi inerenti alla licenza)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, devono:

a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini o degli accertamenti, nonché i riferimenti relativi agli atti d'archivio e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di attuazione;

b) comunicare al presidente della corte d'appello, nel caso di istituti abilitati all'esercizio delle investigazioni difensive, gli elenchi del personale dipendente e dei collaboratori investigativi privati impiegati e a dare notizia, appena si verificchi, di ogni variazione intervenuta;

c) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), fatte salve le disposizioni di legge che tutelano il segreto relativamente alle indagini difensive previste dal codice di procedura penale;

d) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, compresi quelli attinenti alle investigazioni difensive, anche preventive, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Le informazioni e le notizie raccolte ai sensi del comma 1 possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.

3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), e quelli di cui al comma 2, devono essere adempiuti anche dai titolari delle licenze di cui all'articolo 17, comma 3. Delle violazioni degli obblighi di cui al citato comma 1, lettera d), e di quelle di cui al comma 2 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

4. I titolari delle licenze di cui all'articolo 17 sono, altresì, tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire alle richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nello svolgimento delle attività di controllo di cui alla presente legge. Gli stessi sono, inoltre, tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui hanno avuto notizia nell'esercizio dell'attività autoriz-

zata. Relativamente alle attività di investigazione difensiva, sono fatte salve le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi.

ART. 20.

(Vigilanza e controlli).

1. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi muniti della licenza di cui all'articolo 17, comma 3, è sottoposto alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 4.

2. Relativamente alle attività di investigazioni difensive, le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte sotto la diretta vigilanza del presidente della corte d'appello che ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 18, e di quello competente per il luogo in cui i servizi sono espletati, o loro delegati.

3. Il presidente della corte d'appello di cui al comma 2, per le attività di investigazione difensiva, e il questore negli altri casi, hanno facoltà:

a) di adottare specifiche prescrizioni per esigenze, rispettivamente, di garanzia della regolarità delle modalità di acquisizione delle prove in materia processuale penale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica;

b) di effettuare o fare effettuare in qualsiasi momento visite ispettive e controlli, osservate, relativamente alle attività di investigazione difensiva, le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi;

c) di sospendere cautelatamente dal servizio gli investigatori privati titolari della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, ed i collaboratori investigativi di cui al medesimo articolo 17, comma 3, in caso di inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio. Con il provvedimento di sospensione è disposto il ritiro immediato del tesserino di cui al citato articolo 17, comma 5;

d) di adottare i provvedimenti di revoca di propria competenza o di proporre quelli di competenza di altra autorità, osservate le procedure previste dalla presente legge, dal regolamento di attuazione e di quello di cui all'articolo 18, comma 2.

CAPO V

DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI

ART. 21.

(Disciplina delle licenze e delle attività).

1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale crediti per conto di terzi è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare che:

a) è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero crediti ovvero della riscossione e tasse non inferiore a cinque anni;

b) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

c) è in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 2.

2. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende l'attività di recupero crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie recuperate ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese,

svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero.

3. Le agenzie assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui all'articolo 22, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra agenzia o agenti di recupero crediti con i quali sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di recupero crediti devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze. Quelli fra l'agenzia ed uno o più agenti devono essere documentati a corredo degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*).

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui al comma 1 del presente articolo devono:

a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;

b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero crediti alle regole tecniche ed alle norme di condotta stabilite con il regolamento di attuazione della presente legge;

c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

5. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.

6. Gli obblighi di cui al comma 4, lettera c), e di cui al comma 5, devono essere osservati anche dagli agenti di recupero. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 22.

(Registro degli agenti di recupero).

1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali richiesti;

d) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di agente di recupero crediti.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 abilita all'esercizio delle attività di recupero crediti per conto di terzi esclusivamente nell'ambito e per conto di un'agenzia autorizzata a norma dell'articolo 21. Nessuna attività di recupero crediti per conto di terzi può essere svolta

dagli agenti di recupero crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con l'agenzia autorizzata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.

4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto, il quale rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.

5. Per la formazione degli agenti di recupero si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 13, tenuto conto delle specifiche esigenze professionali.

6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.

7. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

ART. 23.

(Disposizioni penali).

1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino 100 mila euro.

2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.

3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei regi-

stri, elenchi o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 200 euro a 1.200 euro.

4. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o di imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.

ART. 24.

(Agevolazioni finanziarie).

1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie giurate.

ART. 25.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 8, 12, 16, 18 e 22.

3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla

data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di attuazione dei registri o degli elenchi previsti dalla presente legge provvedono, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciate a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.

4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.

5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della presente legge.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 16, 18, 22 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.

ART. 26.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni:

a) del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) del titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, ed al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle agenzie di recupero crediti.

PAGINA BIANCA

€ 1,08



14PDL0047780